



Giustizia Sportiva

Pos. 13/2016

Federazione Italiana Tennistavolo
Prot. n 1475
15/03/2017

DECISIONE N.1/2017
IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI - Presidente

Avv. Antonio AMATO - componente

Avv. Luca PAOLETTI - componente

riunitosi in camera di consiglio al termine dell'udienza del 15.03.2017 per decidere in ordine al ricorso presentato dal Sig. Bruno DI FOLCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Allegro, nell'ambito della Pos. 13/2016;

così pronunzia.

PREMESSO CHE

Con ricorso ex art. 48 del Regolamento di Giustizia FITET, depositato in data 06.12.2016, il Sig. Bruno DI FOLCO (d'ora in avanti anche solo "*il ricorrente*") adiva questo Tribunale al fine di veder "*disporre l'annullamento*"

ITTF • ETTU



della proclamazione a Presidente Federale del Sig. Renato Di Napoli, per come portata dal verbale di Assemblea Elettiva quadriennio 2017/2020, tenutasi in data 15.10.2016 in Terni, comunicato al ricorrente in data 08.11.2016, nonché di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale. Per l'effetto voler disporre il rinnovo dell'Assemblea Elettiva per il rinnovo delle Cariche Federali quadriennio 2017/2020'.

Fissata e comunicata l'udienza di comparizione per il 02.02.2017, si costituiva, resistendo con tempestiva memoria, la FITET, in persona del Presidente Renato DI NAPOLI, che concludeva nel rito per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.

All'udienza del 02.02.2017 comparivano le parti già costituite, nonché personalmente il Sig. Alberto Vermiglio.

Il ricorrente, prima di riportarsi alle considerazioni, alle richieste istruttorie ed alle conclusioni sviluppate in sede di ricorso, depositava un documento denominato "asseverazione di conformità" estratto dal sito web della Federazione Italiana Baseball e, discutendo il ricorso, precisava che:

- il *petitum* e la *causa petendi* del presente ricorso differivano da quelli afferenti al ricorso già presentato in sede di Assemblea Elettiva svoltasi in data 15.10.2016 in Terni;
- in ambito di Assemblea Elettiva la FITET non aveva adottato alcun provvedimento in risposta al ricorso ivi presentato ed era stato possibile rilevare tale dato solo a seguito della comunicazione del verbale di assemblea in data 08.11.2016.

La FITET discuteva anch'essa il ricorso riportandosi alla propria memoria di costituzione e si opponeva all'acquisizione del documento depositato *ex adverso* in udienza.

Questo Tribunale riservava ogni provvedimento.

Con ordinanza del 28.02.2017, a scioglimento della riserva assunta in udienza, questo Giudice, non ammettendo le richieste istruttorie, rinviava per discussione all'udienza del 03.03.2017, poi differita - su richiesta delle parti - al 15.03.2017, ove le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nel verbale della precedente udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Statuisce, infatti, l'art. 48, comma 2, del Regolamento di Giustizia FITET (cui, peraltro, rinvia anche l'art. 49, comma 5, del medesimo Regolamento), che *"il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto"*.

Ebbene, il ricorso denuncia una fattispecie ben circostanziata e descritta con estrema puntualità nella ricostruzione fattuale: gli eventi censurati, infatti, si sono senza dubbio consumati tra le ore 16.28 e le ore 19.29 del 15.10.2016.

Tale circostanza è pacifica tra le parti.

Controverso tra esse, per contro, è il *dies a quo* rispetto al quale inizia a decorrere il termine regolamentare per il deposito del ricorso, ossia il momento in cui il ricorrente ha avuto la "piena conoscenza" del fatto censurabile.

Al riguardo, nella fattispecie che ci occupa, non sembrano nutrirsi dubbi sulla contestualità.

In primo luogo, giova rilevare - come emerge dagli atti di causa - che alle ore 20.20 del 15.10.2016 il Sig. DI FOLCO inoltrava ricorso al Presidente



dell'Assemblea censurando i medesimi fatti denunciati nell'odierno contenzioso.

Anche a voler prescindere dal *petitum* e dalla *causa petendi* delle due istanze e dalla loro articolazione, l'evento denunciato appare indubbiamente il medesimo, la cui "piena conoscenza" da parte del denunciante deve necessariamente essere ricondotta al momento in cui è stato presentato il primo ricorso in sede assembleare.

Ad analoga conclusione, peraltro, conducono le deduzioni eseguite da parte ricorrente in sede di udienza, allorquando sostiene che "in alcun modo in ambito di Assemblea Elettiva la Federazione abbia dato risposta al presentato ricorso ... (omissis) ... e che soltanto con la ricezione del verbale di assemblea ricevuto in data 08.11.2016 ha appreso che non vi era alcun provvedimento in ordine a quanto lamentato in sede assembleare".

Tali deduzioni, infatti, tradiscono in modo evidente che il "fatto" censurato era pienamente conosciuto dal ricorrente sin dal primo ricorso, a cui la Federazione avrebbe omesso risposta.

Ulteriore conferma è altresì fornita proprio dalle conclusioni formulate da parte ricorrente con cui si chiede espressamente l'annullamento della "proclamazione a Presidente Federale"; è infatti pacifico che essa sia avvenuta alle ore 19.29 del 15.10.2016 e da tale momento pienamente conosciuta dal Sig. DI FOLCO, presente in assemblea quale candidato alla Presidenza Federale; la comunicazione del relativo verbale nulla sposta in ordine al fatto per cui è causa.

È, pertanto, dal 15.10.2016 che iniziavano a decorrere i 30 giorni per il deposito del ricorso ex art. 48 Reg. di Giustizia FITET; termini che, nel caso, sono perenti alla data del 14.11.2016.

P.Q.M.



Il Tribunale Federale, delibera all'unanimità:

di dichiarare l'inammissibilità per tardività del ricorso presentato dal Sig.
Bruno DI FOLCO in data 06.12.2016.

MANDA

Alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti interessate,
nonché di pubblicarla.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, 15 marzo 2017.

Il Presidente

Avv. Eraldo Liberati



Il componente

Avv. Antonio Amato



Il componente

Avv. Luca Paoletti

